

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2385

PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa dei Deputati STORCHI, PENAZZATO, BUTTÈ
REPOSSI, DE MARZI, VALANDRO GIGLIOLA**

Annunziata il 12 luglio 1956

Modifiche all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Le ultime modificazioni apportate alle norme dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura, che risalgono alla legge 20 febbraio 1950, n. 64, provvidero a trasformare il sistema di indennizzo da capitale in rendita e ad elevare le indennità sia per i casi di inabilità temporanea, sia per quelli di inabilità permanente o per morte.

Nei sei anni da allora trascorsi si sono concretate nuove esigenze di ordine giuridico ed economico, delle quali non è più possibile non tenere conto per un doveroso riconoscimento alla categoria dei lavoratori agricoli.

Tra le varie questioni che richiedono un riesame, le più pressanti sono quella relativa alla revisione del limite massimo di età delle persone assicurate e quella dell'adeguamento della misura dell'indennità al mutato costo della vita.

Pur procedendo con ogni cautela, si ritiene indispensabile apportare alle disposizioni in vigore i miglioramenti che con questa proposta di legge, si sottopongono alla vostra approvazione.

Come è noto, secondo le vigenti norme l'assicurazione contro gli infortuni in agricoltura comprende le persone dai 12 ai 65 anni compiuti. Se più rara è un'occupazione professionale dei ragazzi di età inferiore ai 12 anni, cui del resto ostano e le norme sul lavoro dei fanciulli e quelle sulla istruzione obbligatoria, è viceversa quasi normale che

persone di età superiore ai 65 anni continuino a prestare la loro opera nel lavoro dei campi.

Il limite massimo di età fu fissato in 75 anni con il decreto-legge 23 agosto 1917, n. 1450, ridotto a 65 con regio decreto-legge 15 febbraio 1923, n. 432, ed elevato a 70 anni con la legge 17 marzo 1941, n. 288; quest'ultimo limite fu riportato a 65 anni dal 16 ottobre 1947 con il decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 882. La esperienza, dettata dallo stato di guerra e protrattasi, come si vede, ben oltre la sua cessazione, dimostrò la necessità che fosse conservata la protezione ai lavoratori dai 65 ai 70 anni, ma motivi di ordine vario impedirono una favorevole determinazione che oggi però non si può più procrastinare.

Per quanto concerne le prestazioni economiche, considerato che il costo della vita è notoriamente aumentato in questi ultimi anni mentre le indennità sono ancora quelle fissate nel 1950, occorre stabilire nuove misure — sia pure minime in omaggio alla cautela cui prima si è accennato — che tengano però conto dei livelli salariali raggiunti e delle medie di occupazione.

Inoltre, similmente a quanto si è fatto nella proposta di legge per i miglioramenti delle prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per i lavoratori dell'industria, si propone di trasformare in norma legislativa la concessione fatta in via di discrezionalità dall'Isti-

tuto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per il miglioramento degli assegni corrisposti una volta tanto per i casi di morte a seguito di infortunio sul lavoro. I motivi ispiratori ed i criteri seguiti sono uguali a quelli per l'industria; ne differiscono gli importi, legati, peraltro, alle diverse condizioni esistenti nell'economia agricola.

Il progetto si compone di pochi articoli dei quali si fa una rapida disamina.

* * *

Con l'articolo 1 si porta il limite massimo di età degli assicurati a 70 anni, disponendosi la opportuna modificazione dell'articolo 1 del decreto-legge luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450.

Nell'articolo 2, primo comma, si provvede ad elevare a lire 325, lire 215 e lire 110 le indennità giornaliere per inabilità temporanea, che la legge 20 febbraio 1950, n. 64, stabilisce, rispettivamente, in lire 250 per gli uomini di età superiore ai 16 anni, lire 165 per le donne di età superiore ai 16 anni e lire 85 per le persone, maschi o femmine, di età inferiore ai 16 anni. Le misure proposte realizzano un aumento del 30 per cento rispetto a quelle precedenti.

Nel secondo comma del predetto articolo 2, le retribuzioni convenzionali annue, che dalla citata legge n. 64 del 1950 sono, nel suo articolo 2, stabilite in lire 135.000 per uomini di età superiore ai 16 anni e in lire 90.000 per le donne di qualsiasi età e per i ragazzi di età inferiore ai 16 anni, vengono elevate rispettivamente a lire 175.000 e a lire 115.000. Anche queste nuove misure realizzano un aumento del 30 per cento rispetto a quelle precedenti.

Col terzo comma dello stesso articolo 2, si sostituisce l'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 20 febbraio 1950, n. 64, disponendosi l'aumento degli assegni concessi una volta tanto per i casi di morte da lire 12.000 a lire 52.000, da lire 16.000 a lire 56.000, da lire 16.000 a lire 48.000, da lire 8.000 a lire 40.000 a seconda delle categorie dei destinatari. È prevista inoltre la integrazione dei

nuovi assegni con quote aggiuntive in rapporto alla composizione familiare. È da rilevare che, a differenza di quanto stabilito precedentemente, l'assegno per morte è corrisposto per gli ascendenti anche quando tra i superstiti vi siano il coniuge e i figli.

Per quanto concerne la spesa, tenuto conto del sistema di ripartizione vigente nell'assicurazione contro gli infortuni nell'agricoltura, gli oneri si possono valutare come segue:

1°) per l'aumento delle indennità per inabilità temporanea: lire 90.700.000 annue;

2°) per l'aumento delle rendite per inabilità permanente e per morte, in relazione all'aumento delle retribuzioni convenzionali (in milioni di lire):

	Inabili	Superstiti
1° anno . .	17,3	4,4
2° anno . .	109,5	19,4
3° anno . .	236,3	35,1
4° anno . .	290,9	50,8
5° anno . .	377,8	66,5

3°) per l'aumento degli assegni concessi una volta tanto per i casi di morte: lire 60.000.000 annue;

4°) per l'aumento delle prestazioni in seguito all'elevazione del limite massimo di età sulla base delle nuove misure proposte (in milioni di lire):

1° anno	17,8
2° anno	31,4
3° anno	44,7
4° anno	57,1
5° anno	68,7

Di tali oneri che sono sempre crescenti negli anni successivi sino al raggiungimento del periodo di regime bisognerà naturalmente tener conto per la determinazione dei contributi annui da stabilirsi secondo quanto dispone la legge 14 aprile 1956, n. 307.

Circa la decorrenza dei nuovi benefici, date le innovazioni apportate, si propone il primo del mese successivo a quello della pubblicazione della legge sulla *Gazzetta Ufficiale*.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Al decreto-legge lupgotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, concernente provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura, e successive modificazioni, è apportata la seguente modificazione:

Art. 1. — Alle parole « sessantacinque anni compiuti » sono sostituite le parole « settanta anni compiuti ».

ART. 2.

Alla legge 20 febbraio 1950, n. 64, concernente modificazioni all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura, sono apportate le seguenti modificazioni:

Art. 1. — Le misure delle indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta indicate nel primo comma sono sostituite dalle seguenti:

per gli uomini di età superiore a 16 anni	L. 325
per le donne di età superiore a 16 anni	» 215
per i ragazzi di ambo i sessi di età non superiore a 16 anni	» 110

Art. 2. — Al primo comma, le parole « centotrentacinquemila » e « novantamila » sono sostituite rispettivamente dalle parole « centosettantacinquemila » e « centoquindicimila ».

Art. 3. — Il secondo comma è sostituito dai seguenti:

« Oltre alla rendita, di cui nel primo comma, è corrisposto ai superstiti aventi diritto, con l'osservanza delle norme dell'articolo 27 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni, un assegno per una volta tanto nelle seguenti misure:

a) lire cinquantaduemila in caso di sopravvivenza del coniuge senza figli fino ai sedici anni di età o inabili al lavoro;

b) lire cinquantaseimila in caso di sopravvivenza del coniuge con figli fino ai sedici anni di età o inabili al lavoro;

c) lire quarantottomila in caso di sopravvivenza di soli figli fino a sedici anni di età o inabili al lavoro;

d) lire quarantamila negli altri casi.

Gli assegni di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) sono aumentati di lire quattromila per ogni ascendente, sino al massimo di due, vivente a carico del defunto;

gli assegni di cui alle lettere *b*) e *c*) sono aumentati rispettivamente di lire tremila e quattromila per ogni figlio avente diritto, fino al massimo di cinque;

l'assegno di cui alla lettera *d*) è aumentato per ogni ascendente, sino al massimo di due, di lire ottomila, se vivente a carico del defunto e lire quattromila se non a carico del defunto ».

ART. 3.

Ai maggiori oneri che deriveranno dall'applicazione della presente legge, sarà provveduto mediante anticipo da parte dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro delle somme occorrenti, da recuperarsi in sede di determinazione del fabbisogno annuo a norma della legge 14 aprile 1956, n. 307.

ART. 4.

Le disposizioni di cui agli articoli precedenti si applicano ai casi infortunio che avverranno dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta Ufficiale*.